

scuola veronese

Periodico del Sindacato Scuola-CISL di Verona
Anno XXXIII - N. 1 • GIUGNO 2009
Poste Italiane S.p.A. - sped. in A.P., D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 c. 2, DCB Verona

Contro i tagli: Salvare la qualità della scuola

I tagli di organico con cui il governo punta a far cassa, indebolendo sempre più la scuola pubblica italiana, nel prossimo anno scolastico vedranno la scuola di Verona e Provincia funzionare con **147** posti in meno nella **primaria**, **83** posti in meno nella **secondaria di I° grado**, **36** posti in meno nella **secondaria di II° grado**.

Di fronte a questo pesante attacco alla nostra scuola, alla scuola della Costituzione, alla scuola di tutti, va continuata l'azione quotidiana di discussione, mobilitazione e sensibilizzazione, interessando e

coinvolgendo docenti e personale ATA, famiglie, amministrazioni locali e l'intera opinione pubblica.

Costituzione delle classi

Nel contempo diventa indispensabile che in ogni istituzione scolastica le RSU e i Terminali Associativi esercitino pienamente la **vigilanza sulla corretta applicazione**, da parte dei dirigenti scolastici, **delle norme che presiedono alla costituzione delle classi**, pretendendo e ottenendo l'informativa in materia, come previsto dal vigente CCNL

(art. 6, comma 2, lettera a).

- Nella **scuola primaria**, dove i tagli sono già stati formalmente ripartiti, sono state colpite alcune scuole più di altre. Ci sono anche scuole che, nel meccanismo globale dei tagli, non hanno pagato decurtazioni di organico. Tutte le scuole subiranno comunque un appesantimento del servizio didattico ed educativo causa l'accorpamento di classi esistenti e l'aumento medio del numero di alunni per classe, a seguito dell'innalzamento stabilito con nuovo Regolamento,

da 10 a 15 del numero minimo di alunni per classe, da 25 a 26 del numero normale, da 25 a 27 del numero massimo. Per le pluriclassi della primaria il numero minimo di alunni passa da 6 a 8, il numero massimo da 12 a 18.

- Per le classi di scuola media e superiore il numero massimo di alunni per classe passa da 29 a 30.

Normativa sull'edilizia scolastica e sulla sicurezza

La **vigilanza** va anche esercitata **sul rispetto dei parametri** previsti

› segue a pagina 2

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Autonomia scolastica e poteri del collegio, alcuni riferimenti normativi

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Art. 7 - Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazio-

- ne dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri

› segue a pagina 3

sommario

- › Contro i tagli: salvare la qualità della scuola
› Autonomia scolastica e poteri del collegio, alcuni riferimenti normativi
- › La scuola italiana fra tagli e talis
- › Concorso ordinario D.D. 1.4.99
- › Le incompatibilità professionali o lavorative del personale scolastico
› Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di altri rapporti di lavoro
- › Personale ATA. 2ª posizione economica
› Personale ATA. Sottoscritto il contratto sui "passaggi di area"
- › Indennità di disoccupazione ordinaria
› Assegni familiari

dalla normativa e **che impongono limiti all'affollamento delle aule scolastiche** per garantire compatibili condizioni igienico-sanitarie, ricordando che il **DM 18.12.1975** stabilisce come standard minimi di superficie **1,80 mq** per alunno nelle scuole dell'**infanzia, primaria e media, 1,96 mq** per alunno nella scuola superiore; **altezza dei soffitti** di tutte le aule **non inferiore a 3 metri**.

Pertanto una classe di scuola dell'infanzia, primaria e media con 26 alunni dovrebbe avere una superficie minima di 46,80 mq. Una classe di scuola superiore con 26 alunni una superficie minima di 50,96 mq, con 30 alunni 58,80 mq.

Nel caso di aule di dimensioni inferiori, risulta evidente come il **dirigente scolastico**, non solo abbia l'obbligo (quale *datore di lavoro*, ai sensi dell'art. 18, comma 3, **D.L.vo 81/2009**) di verificare che agli atti della scuola esistano le certificazioni relative all'agibilità e alle corrette condizioni igienico-sanitarie degli edifici, ma anche quello di richiedere **l'intervento urgente di messa a norma da parte dell'Ente proprietario dell'edificio**, nonché quello di ga-

rantire immediatamente i livelli di sicurezza attraverso l'adeguata **riduzione del numero di alunni per classe**.

Da ricordare, inoltre, la **normativa riguardante la prevenzione incendi per l'edilizia scolastica**, stabilita dal Ministero degli Interni con il **DM 26.8.1992**, che prevede un **numero massimo di 26 persone per aula scolastica** (25 alunni + 1 docente o 24 alunni + 2 docenti). In caso di numeri maggiori c'è l'obbligo di avvisare i **Vigili del Fuoco** che potrebbero **non rilasciare o revocare il nulla osta antincendio**.

L'autonomia organizzativa e didattica dell'istituzione scolastica

La **normativa sull'autonomia è chiarissima e indiscutibile**:

- al livello nazionale (Parlamento, Governo, Ministero) compete definire i curricula e attribuire le risorse, anche di posti organico.
- alle singole istituzioni scolastiche spetta decidere in piena autonomia l'organizzazione dell'attività didattica nei modi che ritengono più opportuni.

Il principio è contenuto tanto nella **Costituzione**, quanto nel **DPR 275/99** che ne dà attuazione e ugualmente nella **Circolare Ministeriale n. 38 del 2.4.2009** sulle dotazioni organiche, che recita: *"Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica."*

Le competenze autonome di ciascuna istituzione scolastica si articolano attraverso l'intervento di 3 soggetti: il **Consiglio di Istituto**, che stabilisce le modalità di funzionamento del servizio (calendario annuale, orari di entrata e uscita degli alunni, ecc.); il **Collegio dei docenti**, che *"ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto"* (Decreto L.vo 297/94, art. 7), ad esempio *"l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari"*, *"l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività"* e *"la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione... degli spazi orari residui"* (DPR 275/99, art. 4); la **Contrat-**

tazione d'istituto, che decide sulle *modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF*, sui *criteri di assegnazione di tutto il personale alle sezioni staccate e ai plessi*, sui *criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario di tutto il personale* (CCNL 2006-2009, art. 6).

Salvare la qualità del servizio nella scuola primaria

Poiché il taglio di 147 posti per il prossimo anno scolastico è solo una parte di quello previsto dai Regolamenti nei prossimi 3 anni, **in tutte le scuole** (dove più, dove meno) rimangono **ore residue** rispetto all'ipotetico tempo scuola utilizzato dal Ministero *esclusivamente come riferimento per il calcolo complessivo dell'organico a livello nazionale* (27 ore per le prime e 30 ore per le classi successive).

Ciò significa che non esiste alcun divieto di dare più di 27 ore alle prime e più di 30 ore alle altre classi e che, in piena autonomia, le scuole che non hanno avuto tagli possono decidere di utilizzare le ore residue per ridare lo stesso tempo scuola e la stessa offerta formativa di quest'anno, mentre le scuole che hanno subito tagli possono utilizzarle *integralmente* (e compatibilmente con la quantità disponibile) per garantire anche più di 30 ore settimanali, mense, compresenze per recuperi e laboratori di approfondimento, attività alternative alla religione cattolica, ecc.

Non esiste alcun divieto nemmeno sul mantenimento, totale o parziale, **delle compresenze**, previste esplicitamente dall'**art. 28, comma 5, del vigente CCNL** e non considerate dal Ministero solo ed esclusivamente ai fini di determinare la consistenza dell'organico nazionale complessivo per il prossimo anno scolastico.

Nessuna possibile compresenza va sacrificata per garantire la sostituzione dei colleghi assenti!!

Ciò sarebbe **illegittimo** e inopportuno, in quanto la nomina dei supplenti è obbligatoriamente prevista dall'art. 28, comma 5, del vigente CCNL ed essa è a totale carico dell'Amministrazione. Come tale, la sostituzione dei colleghi assenti non può assolutamente penalizzare le attività didattiche della scuola. Omettere di nominare i supplenti si configura come **interruzione di pubblico servizio e privazione del diritto**

allo studio (Note Ministeriali n. 3338 del 25.11.2008 e n. 3545 del 29.4.2009)

No al maestro unico/prevalente: salvare la modularità

- **La figura dell'insegnante unico**, che avrebbe dovuto necessariamente prestare l'intero orario di servizio in una sola classe, è stata responsabilmente **spazzata via dai genitori** che, all'atto delle iscrizioni, hanno deliberatamente ignorato l'ipotesi di scuola primaria funzionante a 24 ore settimanali. Non esiste, pertanto, **alcun obbligo per nessuno di prestare integralmente 22 ore di insegnamento nella stessa classe**, lasciando poi ad altri insegnanti il compito di tappare i buchi per completare il tempo scuola settimanale, creando così insegnanti di serie A e insegnanti di serie B e **spezzando l'unicità del profilo professionale del docente previsto contrattualmente**.

- **Difendere i moduli** (tante o poche siano le compresenze rese possibili dai tagli di organico) diventa una scelta sempre più importante e responsabile, che ci consente di **salvaguardare la qualità dell'insegnamento** impartito ed evitare che, con la prevalenza, aumentino a dismisura le difficoltà per il docente di affrontare tanto la programmazione dell'intervento educativo e la cura della propria formazione professionale in discipline epistemologicamente assai diverse fra loro, quanto il peso crescente da sostenere nella conduzione di classi sempre più problematiche.

In definitiva, risulta fondamentale **dare un'immediata e concreta risposta a chi vuole smantellare la nostra scuola. Adottare scelte autonome (artt. 4 e 5 DPR 275/99) e responsabili**, capaci di salvare, il più possibile, la qualità del nostro servizio e di **rispondere alle legittime istanze delle famiglie**, che confidano ancora di avere un'educazione, un'istruzione e una formazione adeguate per i propri figli e per le generazioni future.

Compito dei Collegi docenti di ogni scuola è di riappropriarsi fino in fondo delle competenze decisionali e dei poteri loro assegnati dalla normativa vigente, senza tentennamenti o incertezze.

Lo possono fare, lo devono fare!

scuola veronese

Direttore
Umberto Nin

Direttore responsabile
Renzo Leso

Redazione e Amministrazione
Verona
Lungadige Galtarossa, 22
Tel. 045 8096980 - 045 8096978

Autorizzazione Tribunale di Verona n. 362 del 12.5.1976
Aff. all'Albo ai sensi L. 249/1968

Grafica e stampa
a cura di
Scripta
via Albere 19 - 37138 Verona
tel. 045 8102065
fax 045 8102064
idea@scriptanet.net

Gratuito ai soci

Numero chiuso in tipografia il 26 giugno 2008

- di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
 - g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
 - h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
 - i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
 - l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
 - m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
 - n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
 - o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psicopedagogici e di orientamento;
 - p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
 - q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della

- salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
 4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
 5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
 6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola

- nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-

- pubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
 9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
 10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
 11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
 12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 4 - Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessi-

bilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Art. 5 - Autonomia organizzativa

- 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
- 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano

- dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
- 4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 8 - Definizione dei curricula

- 1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
 - a) gli obiettivi generali del processo formativo;
 - b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

Circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009

Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2009/2010

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà

compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche

- 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
- 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
- 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
- ...
- 6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa è amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

Dichiarazione di Francesco Scrima, Segretario Generale della CISL Scuola

La scuola italiana fra tagli e talis

I due rapporti OCSE presentati oggi in anteprima al MIUR (indagine *TALIS 2008 e Economic Survey of Italy - Education*) rafforzano una convinzione che la CISL Scuola ha chiaramente manifestato anche in occasione del suo recente congresso: occorre fare di più per una crescita di qualità del nostro sistema di istruzione. Efficaci pratiche valutative, volte soprattutto a rendere le scuole capaci di valutare l'efficacia del proprio lavoro, rappresentano, per questo obiettivo, un presupposto indispensabile. Sui temi della valutazione, della qualità e del merito, tanto urgen-

ti quanto delicati e complessi, va evitata la tentazione di risposte sbrigative e improvvisate, dettate da prevalenti ragioni "mediatiche" e di immagine. La disponibilità al dialogo e al confronto con il mondo della scuola, cui ha fatto cenno il ministro in chiusura del suo intervento, rappresenta dunque l'approccio giusto, sul piano del metodo, e incontra la nostra piena disponibilità. Inutile e stonata risulta, invece, la sottolineatura polemica con cui il ministro, per la verità riferendosi alla vecchia indagine PISA più che a quelle rese note oggi, vi legge una generica "sconfessione" delle posizioni sindacali. La

CISL Scuola non ha mai contrastato riforme vere e ben fatte: piuttosto mette in dubbio che possano considerarsi tali i provvedimenti adottati in questi mesi dal Governo all'insegna di un mero contenimento della spesa, destinato a condizionare pesantemente anche gli interventi sui nuovi ordinamenti del secondo ciclo, che pure risultavano maggiormente condivisi. Ma le polemiche lasciano il tempo che trovano: oggi è urgente, invece, rilanciare davvero - con coerenza, nelle parole e nei comportamenti - le ragioni del dialogo.

Roma, 17 giugno 2009

Situazione ultimi nominati 2008/09

CONCORSO ORDINARIO D.D. 1.4.99

Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio III - Politiche del personale della scuola

ISTRUZIONE SECONDARIA I E II GRADO

CLASSE DI CONCORSO		Posizione ultimo nominato	Punteggio	N. Complessivo Candidati Graduatoria
1/A	Aerotecnica	graduatoria esaurita -	-	-
7/A	Arte della fotografia e della grafica pubbl....	graduatoria esaurita -	-	-
10/A	Arte dei metalli e dell'oreficeria. ...	nessun nominato -	-	9
13/A	Chimica e tecnologie chimiche	78	67,40	116
19/A	Discipline giuridiche ed ec. ...	67	74,50	424
20/A	Discipline meccaniche e tecnologia	graduatoria esaurita -	-	-
25/A	Disegno e storia dell'arte	63	76,25	180
28/A	Educazione artistica	150	65,40	180
34/A	Elettronica	graduatoria esaurita -	-	-
35/A	Elettrotecnica ed applicazioni	graduatoria esaurita -	-	-
36/A	Filosofia, psicologia	52	69,40	70
37/A	Filosofia e storia	72	67,60	102
38/A	Fisica	141	62,40	162
42/A	Informatica	(ultimo nom. 2007) 114	66,85	162
43/A	Italiano, storia, ed. Civ. E geografia nella s.M.	graduatoria esaurita -	-	-
47/A	Matematica	graduatoria esaurita -	-	-
49/A	Matematica e fisica	graduatoria esaurita -	-	-
50/A	Materie lett. Negli ist. Di istruz. Sec. Di 2° gr.	graduatoria esaurita -	-	-
51/A	Materie lett. E latino nei licei e ist. Magistrali.	graduatoria esaurita -	-	-
52/A	Materie lett., Latino e greco nel liceo class.	graduatoria esaurita -	-	-
55/A	Navigazione aerea ed esercitazioni	graduatoria esaurita -	-	-
57/A	Scienza degli alimenti	73	70,50	142
59/A	Matematica nella scuola media	graduatoria esaurita -	-	-
60/A	Scienze naturali, chim. ...	graduatoria esaurita -	-	-
61/A	Storia dell'arte	49	79,50	247
70/A	Tecnologie tessili	graduatoria esaurita -	-	-
71/A	Tecnologie e disegno tecnico	(ultimo nom. 2007) 33	66,50	43
72/A	Topografia generale	graduatoria esaurita -	-	-
A345	Lingua straniera: inglese - 1° grado	271	70,50	543
A445	Lingua straniera: spagnolo - 1° grado	(ultimo nom. 2005) 46	70,40	81
A545	Lingua straniera: tedesco - 1° grado	35	82,17	236
A346	Lingua e civiltà: inglese - 2° grado	248	71,30	543
A446	Lingua e civiltà: spagnolo - 2° grado	graduatoria esaurita -	-	-
A546	Lingua e civiltà: tedesco - 2° grado	(ultimo nom. 2007) 24	83,38	236
	Scuola dell'infanzia	1369	69,00	3139
	Scuola primaria	graduatoria esaurita -	-	-
	Personale educativo femminile	128	67,00	Grad. unica 281
	Personale educativo maschile	194	63,50	
	Graduatorie aggiuntive di sostegno (situazione a.S. 2008/09)*			
AD00	Sostegno I grado	Graduatoria esaurita -	-	-
AD01	Sostegno II grado (area scientifica)	Nessun aspirante -	-	-
AD02	Sostegno II grado (area umanistica)	Graduatoria esaurita -	-	-
AD03	Sostegno II grado (area tecnologica)	14	61,30	23
AD04	Sostegno II grado (area psicomotoria)	Nessun nominato ** -	-	18
	Sostegno scuola dell'infanzia	Graduatoria esaurita -	-	-

NB

* Gli elenchi aggiuntivi di Sostegno vengono rinnovate ogni anno.

** un solo aspirante per la provincia di Verona, che ha rinunciato

Le incompatibilità professionali o lavorative del personale scolastico

Cenni normativi

Il Ministero della Pubblica Istruzione non ha, fino ad oggi, emanato un regolamento specifico sulla materia.

Da segnalare la nota dipartimentale n. 1584 del 2005 che ha ribadito quanto indicato nell'art. 508 del d.lgs. n. 297/1994 "... *Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito...*"

Il personale scolastico è obbligato, all'atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo indeterminato e a tempo determinato) a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità.

La finanziaria 1997 e la finanziaria del 2003, nonché la nota n. 101 del 17 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito il divieto per il dipendente "... *di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia concessa.*"

Eccezioni al divieto sono state configurate in caso di part-time e di svolgimento di libere professioni oppure di prestazioni di lavoro "... *a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro...*"

Con il part-time al 50% sussiste un'attenuazione del dovere di esclusività. Quando l'orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la legittimità di altre attività diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale.

Procedure di autorizzazioni

Nel caso di incarichi conferiti da parte di pubbliche amministrazioni, la richiesta si intende accordata se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato il provvedimento di diniego. Nel caso di incarichi conferiti da parte di enti privati, la mancata adozione di provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione.

Durata dell'autorizzazione

Dovendosi valutare la compatibilità di fatto, l'autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni orari restano perfettamente immutati. Nel caso del personale scolastico l'autorizzazione deve essere richiesta all'inizio di ogni anno scolastico.

L'incompatibilità si riconnette al dovere di esclusività dei pubblici dipendenti. Può essere assoluta, (attività vietate) e relativa (incompatibilità condizionata ad autorizzazione preventiva).

Sono compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
- Attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti.

- Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali.
- Partecipazione a convegni e seminari.
- Incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.
- Gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.

Sono compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati

- Gli incarichi, occasionali o con collaborazione a progetto (ex co.co.co), non compresi nei compiti o doveri d'ufficio, per i quali sia previsto un compenso.
- Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale.
- Le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia

modesto e non abituale o continuato durante l'anno.

- Le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.
- Le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative purchè non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'amministrazione.
- L'attività di amministratore di condominio, purchè l'impegno riguardi la cura dei propri interessi.

Sono assolutamente incompatibili

- Le cariche in società costituite a fini di lucro.
- Le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali: es. docenti).
- Le lezioni private impartite a studenti (esclusivamente per gli alunni frequentanti lo stesso Istituto in cui lavora il docente).

Richiesta autorizzazione allo svolgimento di altri rapporti di lavoro

Fac-simile

Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

Docente/Ata con contratto a tempo determinato/indeterminato in servizio nel corrente a.s. presso _____

Chiede formale autorizzazione per l'a.s. _____ all'esercizio dell'attività di _____

(descrizione dell'attività)

- Collaborazione coordinata a progetto per n. ore _____ (sett.li/mensili/annuali) (A tal fine dichiara che la collaborazione è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo stabilito in contratto. Il contratto rientra nelle tipologie previste dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, rispettivamente di contratto d'opera o di prestatore d'opera, ed esclude il rapporto di subordinazione del prestatore d'opera);
- Collaborazione occasionale e sporadica
- Attività svolta in regime di libera professione

Dichiara sotto la propria responsabilità che essa non influisce in alcun modo e sotto alcun profilo sulla prestazione del proprio servizio scolastico.

Dichiara altresì, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.L. n. 165/2001 e successivi.

Data _____ Firma _____

Acquisita a protocollo n. _____ in data _____
Autorizzazione del Dirigente Scolastico _____

L'Amministrazione è in ritardo con le procedure

Personale ATA. 2ª posizione economica

A seguito della richiesta di incontro e dei solleciti compiuti dalla CISL Scuola e dalle altre Organizzazioni Sindacali, nella serata di ieri, 3 giugno, si è tenuta, presso il MIUR una specifica riunione.

L'Amministrazione, in merito alle questioni poste dai sindacati

- ha comunicato che la verifica dei test, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, è ormai completata;
- ha dato assicurazione che le domande contenenti errori ed imprecisioni (o che si discostano dal materiale fornito per la formazione) saranno tolte dal "data base", così come non saranno tenute in considerazione le eventuali domande duplica-

te. È intenzione degli uffici del ministero di predisporre anche un "CD rom" quale strumento di esercitazione;

- ha informato sulla predisposizione di strumenti e metodi che consentano anche al personale in servizio nelle zone terremotate della regione Abruzzo l'effettuazione delle prove;
- ha informato, altresì, che al momento non è stato ancora definito il soggetto (gestore del sistema o ANSAS) che somministrerà le prove che si ipotizza possano realizzarsi nella prima decade di settembre 2009.

La CISL Scuola

- ha sottolineato come i ritardi

dell'Amministrazione nella gestione complessiva dell'accordo sulla 2ª posizione economica a) hanno determinato, di fatto, lo slittamento delle prove all'inizio del prossimo anno scolastico; b) non hanno consentito, a tutt'oggi, di conoscere il numero delle domande presentate per la partecipazione alla procedura selettiva;

- ha richiesto una valutazione da parte della Amministrazione circa l'opportunità di mantenere alcuni quesiti poco attinenti rispetto alle mansioni delle rispettive figure professionali.

La CISL Scuola, ribadendo la necessità che l'iter si concluda in tempi rapidi nella chiarezza e nel-

la trasparenza del procedimento, ha posto le seguenti condizioni sulle quali ha chiesto l'impegno dell'amministrazione:

- ripubblicazione, entro breve, del materiale, così come definito dopo le correzioni e/o modificazioni;
- garanzia del mantenimento della decorrenza economica del beneficio al 1° 9.2009;
- certificazione immediata dei risparmi sulle risorse contrattuali destinate alla prima e seconda posizione economica, per la sottoscrizione del contratto integrativo di utilizzo degli stessi;
- certezza sulle date di effettuazione delle prove.

Personale ATA.

Sottoscritto il contratto sui "passaggi di area"

Il 12 marzo si è pervenuti alla sottoscrizione del contratto sui passaggi di area. Si è raggiunto un importante risultato che ha il merito di aprire al personale una reale dinamica professionale ed economica sbloccando una situazione ferma da anni. Il contratto regola forme di miglioramento, legate a procedure selettive e percorsi di formazione verticale che favoriscono la valorizzazione del personale, collegandola a benefici economici fondamentali e non accessori. Una volta registrato dagli organi di controllo, il contratto renderà esigibile un istituto contrattuale lungamente atteso dal personale. Il contratto definisce le regole dei passaggi da un'area inferiore a quella immediatamente superiore, ricomprendendo nella procedura sia i passaggi all'area C (che però troveranno l'avvio dopo la costituzione degli organici) sia la fase transitoria per il passaggio dall'area B all'area D. Il contratto prevede - a partire dall'a.s. 2009/2010 - una biennialità del procedimento.

In allegato l'art. 4 del Contratto relativo ai requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione.

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e le Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.

Mobilità professionale

Procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Articolo 4

campo di applicazione - presentazione delle domande

4.1 Alle procedure selettive di cui all'articolo 2.1 può partecipare:

- il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;
- il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all'articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l'accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.

L'aspirante che chieda l'accesso al posto di assistente tecnico per i laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termo-

tecnica e macchine a fluido" deve essere in possesso, ad integrazione del titolo di studio previsto per l'accesso alla specifica area, del patentino per la conduzione di caldaie a vapore. Parimenti, per accedere al laboratorio di "conduzione e manutenzione di autoveicoli" gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio previsto, della patente di guida "tipo D" con relativo certificato di abilitazione.

4.2 L'accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell'interessato, da presentare nella scuola di servizio secondo modalità da definire a cura del Ministero, anche con riferimento a quanto disciplinato al comma 5 del presente articolo. La domanda può essere prodotta per la sola provincia, anche per più profili professionali. Nel caso di scelta di provincia diversa da quella di servizio, la domanda deve essere inoltrata direttamente a cura dell'interessato, all'Ufficio scolastico provinciale della provincia prescelta.

Indennità di disoccupazione ordinaria

Si ricorda al personale a tempo determinato, della scuola pubblica e privata, docente e ATA, che potrà produrre all'INPS la domanda di disoccupazione ordinaria.

Requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria

- Almeno un contributo settimanale previdenziale versato prima del biennio precedente la scadenza del contratto
- Aver prestato almeno 52 settimane (o 12 mesi) di lavoro

Quando presentare la domanda

- La domanda va presentata entro il 68^a giorno dalla fine del rapporto di lavoro.

- L'indennità decorrerà dall'8^a giorno successivo al termine del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro 7 giorni.
- L'indennità decorrerà dal 5^a giorno successivo alla presentazione, se presentata dopo i primi 7 giorni.

L'indennità è liquidata ogni mese, per un periodo massimo di 8 mesi (prorogabile fino a 12 per chi ha superato i 50 anni d'età). Rispetto alla retribuzione percepita viene corrisposta un'indennità del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi 2 mesi, e per coloro che hanno più di 50 anni d'età del 40% per i restanti mesi. Il diritto decade se si stipula un nuovo con-

tratto. Si tenga presente che l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS andrà figurativamente a coprire un periodo di "NON LAVORO". Tale periodo sarà ovviamente accreditato nelle Casse INPS e quindi sarà opportuno che il lavoratore della scuola ri-congiunga tali periodi, ai fini pensionistici, secondo quanto previsto dalla Legge 29/79, nella propria Cassa Previdenziale.

Inoltre l'importo dell'indennità di disoccupazione dovrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi.

Assegni familiari

Si ricorda ai beneficiari di assegno familiare che la relativa richiesta deve essere rinnovata ogni anno. Pertanto la corresponsione dell'assegno in godimento cesserà al 30 giugno 2009.

È importante rinnovare al più presto la richiesta per beneficiare dell'assegno per il periodo dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

GLI UFFICI DI VERONA RIMARRANNO CHIUSI PER FERIE DAL 10 AL 21 AGOSTO

LE SEDI PERIFERICHE RIMARRANNO CHIUSE DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO

Per ulteriori informazioni o assistenza nella compilazione della domanda potrai rivolgerti agli uffici della CISL Scuola Verona negli orari e nelle sedi di consulenza.

Orario di consulenza CISL SCUOLA dal 01 settembre al 30 giugno

VERONA - sede CISL

Lungadige Galtarossa, 22
tel. 045 8096980
fax 045 8004977

lunedì venerdì

Ore 15.00-16.00: consulenza telefonica
Ore 16.00-18.00: ricevimento del pubblico

mercoledì

Ore 9.00-12.00
ore 15.00-18.00 consulenza telefonica
ore 16.00-18.00 ricevimento del pubblico

S. BONIFACIO - sede CISL

Via Camposolo
tel. 045 6102600

venerdì

Ore 15.00-18.00 consulenza telefonica e ricevimento del pubblico

LEGNAGO - sede CISL

Via Bernini, 5 - Località Terranegra
tel. 0442 25888

giovedì

Ore 15.00-18.00 consulenza telefonica e ricevimento del pubblico

CAPRINO V.SE - sede CISL

Piazza Stringa, 29
tel. 045 6230178

2° martedì del mese

Ore 15.00-18.00 consulenza telefonica e ricevimento del pubblico

VILLAFRANCA - sede CISL

Viale Trieste, 12
tel. 045 6302833

1° e 3° martedì del mese

Ore 15.00-18.00 consulenza telefonica e ricevimento del pubblico

ISOLA DELLA SCALA - sede CISL

Via Rimembranza, 31
tel. 045 7302547

2° martedì del mese

Ore 15.00-18.00 consulenza telefonica e ricevimento del pubblico

DOMEGLIARA - sede CISL

Via Diaz c/o Centro Commerciale Diamante 2 (sopra supermercato Martinelli)
tel. 045 6862280

4° martedì del mese

Ore 15.00-18.00 consulenza telefonica e ricevimento del pubblico

NOGARA - sede CISL

Via Degli Alpini, 11
tel. 044288468

3° martedì del mese

Ore 15.00-18.00 consulenza telefonica e ricevimento del pubblico

È attivo un sito web della CISL Scuola di Verona. Collegati a www.cislscuolavr.it

Il sito contiene informazioni sui servizi del nostro Sindacato e sul mondo della scuola, ha lo scopo di dare con tempestività agli utenti quelle notizie che non possono essere affidate a questo giornale

CISL SCUOLA - ORARIO ESTIVO (1 luglio- 31 agosto)

Gli uffici di verona saranno aperti per la consulenza (anche telefonica) il mercoledì mattina e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00